Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 29 ottobre 1962** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il 17 ottobre, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Lawrence Odiatu Victor Anionwu, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Nigeria.

Il 17 ottobre 1962, alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il sig. Sithu U Mijat Tun, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Birmania.

(6071)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 ottobre 1962, n. **1480.**

Tramutamento della destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato dall'insegnamento di « Diritto costituzionale italiano e comparato » a quello di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, 30 agosto 1956, n. 1311 e 18 novembre 1961, n. 1214:

Veduta la convenzione aggiuntiva in data 29 settembre 1962, intesa a tramutare la destinazione del posto di professore di ruolo convenzionato dall'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato a quello di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e di prorogare la durata della convenzione stessa;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata in Roma, in data 29 settembre 1962, con la quale si conviene che il posto convenzionato di professore di ruolo della Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Roma, originariamente istituito per l'insegnamento di Storia dei trattati e politica internazionale e quindi assegnato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1961, n. 1214, all'insegnamento di Diritto costituzionale italiano e comparato, venga ora destinato a quello di Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici.

Art. 2.

In base al presente atto aggiuntivo viene, inoltre, prorogata fino al 31 ottobre 1973 il termine di scadenza della convenzione stipulata il 3 giugno 1953 e viene aumentato, altresì, il contributo occorrente per la costituzione dello speciale fondo di previdenza ed assistenza prevista dalla convenzione istitutiva del posto stesso; fermi restando tutti gli altri patti e clausole contenuti nelle precedenti convenzioni approvate con i rispettivi decreti del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539, 30 agosto 1956, n. 1311 e 18 novembre 1961, n. 1214.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 ottobre 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli* BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1962
Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 72. — VILLA

Convenzione aggiuntiva alla vigente convenzione tra il Banco di Roma e l'Università degli studi di Roma per il cambiamento di denominazione della cattedra convenzionata di « Diritto costituzionale italiano e comparato » in quella di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » e per la proroga della convenzione stessa per un ulteriore periodo di dieci anni.

L'anno millenovecentosessantadue, questo giorno ventinove del mese di settembre, in Roma, in una sala del Rettorato della città universitaria, avanti a me dott. Francesco Ruggeri, direttore amministrativo dell'Università di Roma, delegato con decreto rettorale del 20 ottobre 1958, a redigere e ricevere gli atti e i contratti che si stipulano per conto dell'Università stessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sono comparsi i signori

prof. Papi Giuseppe Ugo, nato a Capua (Napoli) il 19 febbraio 1893, domiciliato in Roma, Magnifico rettore dell'Università degli studi di Roma e legale rappresentante della medesima, debitamente autorizzato alla stipulazione della convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 26 luglio 1962, che si allega al presente atto quale parte integrante di esso (allegato *A*);

dott. Cessari Ugo, nato a Napoli il 2 gennaio 1896, domiciliato in Roma, via S. Angela Merici, 30, direttore centrale del Banco di Roma;

e dott. Vernoni Mario, nato ad Aleppo (Siria) il 15 febbraio 1898, domiciliato in Roma al largo Lanciani, 1, direttore addetto alla Direzione centrale del Banco di Roma;

designati congiuntamente alla stipulazione della presente convenzione, con lettera del Banco di Roma in data 21 settembre 1962, in rappresentanza del Banco stesso ai sensi della delibera del Comitato esecutivo in data 11 luglio 1962, lettera e delibera che si allegano al presente atto quali parti integranti di esso (allegati *B* e *C*).

Le parti contraenti, della cui identità personale, io ufficiale rogante sono certo, col mio consenso, rinunciano espressamente alla presenza di testimoni;

Premesso

che il giorno 3 giugno 1953 fu stipulata una convenzione di durata decennale tra il Banco di Roma e questa Università per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo da assegnare alla cattedra di « Storia dei trattati e politica internazionale » e che detta convenzione fu approvata con decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 1953, n. 539;

che, successivamente, con convenzione aggiuntiva del 28 giugno 1956, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1956, n. 1311, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento della cattedra di « Storia dei trattati e politica internazionale » venne mutato in altro impegno per il mantenimento della cattedra di « Politica economica e finanziaria »;

che, successivamente, con convenzione aggiuntiva del 16 giugno 1961, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1961, n. 1214, l'impegno predetto, assunto dal Banco di Roma, per il mantenimento della cattedra di « Politica economica e finanziaria » fu ancora mutato in altro impegno per il mantenimento della cattedra di « Diritto costituzionale italiano e comparato »;

che il Banco di Roma, accogliendo l'invito del Ministro per gli affari esteri si è dichiarato disposto a prolungare la durata della convenzione decennale in parola, che dovrebbe scadere il 31 ottobre 1963, per un ulteriore periodo di dieci anni, consentendo, nello stesso tempo che l'impegno già assunto per il mantenimento della cattedra di « Diritto costituzionale italiano e comparato » venga mutato in altro impegno per il mantenimento della cattedra di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » purchè al mantenimento del posto stesso concorressero altri Enti;

che il Banco di Roma ha reso noto, con lettera del 13 luglio 1962, di aver ricevuto l'accordo di associarsi al Banco stesso, per il mantenimento della cattedra di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » da parte della S. p. A. « La Centrale » finanziaria generale Milano e della « Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica Milano a mezzo della Società consociata S. p. A. « Vetrocoke » per un periodo di dieci anni;

che la Società « La Centrale » e « La Vetrocoke » si impegnano, direttamente con il Banco di Roma, a concorrere al mantenimento della cattedra convenzionata e che, di conseguenza, la presente convenzione aggiuntiva, riguardante il prolungamento della convenzione vigente per un altro periodo di dieci anni e il mutamento della denominazione della cattedra convenzionata, deve ancora essere stipulata soltanto tra il Banco di Roma e questa Università;

che la Facoltà di scienze politiche, nella seduta del 24 luglio 1962, si è dichiarata lieta di accogliere la proposta del Banco di Roma di prolungare per un altro periodo di dieci anni la convenzione vigente tra il Banco stesso e questa Università ed ha espresso parere favorevole a che la cattedra convenzionata venga assegnata all'insegnamento di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici » con decorrenza anche anteriore alla scadenza della vigente convenzione;

che il Comitato esecutivo del Banco di Roma, nella seduta dell'11 luglio 1962, ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione aggiuntiva ed i relativi impegni finanziari, nonchè il cambiamento della denominazione della cattedra anche prima della scadenza della vigente convenzione (vedi allegato *C*);

che il Banco di Roma, con lettere in data 21 settembre 1962, ha designato alla stipula della presente convenzione, congiuntamente, i signori

dott. Ugo Cessari, nato a Napoli il 2 gennaio 1896, domiciliato in Roma, in via S. Angela Merici, 30, direttore centrale del Banco di Roma;

e dott. Mario Vernoni, nato ad Aleppo (Siria) il 15 febbraio 1898, domiciliato in Roma, al largo Lanciani, 1, direttore addetto alla Direzione centrale del Banco di Roma (vedi allegato *B*);

che il Consiglio di amministrazione di questa Università ha esaminato ed approvato, nell'adunanza del 26 luglio 1962, nell'ambito della propria competenza la proposta della Facoltà di scienze politiche ed ha autorizzato il Rettore alla stipulazione ed alla firma della presente convenzione aggiuntiva (vedi allegato *A*);

tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenute nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1953, n. 539, registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1953, l'impegno assunto dal Banco di Roma per il mantenimento, prima, della Cattedra convenzionata di Storia dei trattati e politica internazionale, poi, della cattedra di Politica economica e finanziaria, e successivamente della cattedra di Diritto costituzio-

nale italiano e comparato, si intende nuovamente tramutato, a decorrere dall'anno accademico 1962-63, in impegno per il mantenimento della cattedra convenzionata di « Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici ».

Art. 2.

La sopradetta convenzione decennale, stipulata il 3 giugno 1953, tra il Banco di Roma e questa Università per il mantenimento di un posto convenzionato di professore di ruolo, è prolungata per un ulteriore periodo di dieci anni, a partire dalla data di scadenza della convenzione ancora in vigore, e cioè dal 1° novembre 1963.

Art. 3.

Fermi restando tutti i patti e le clausole contenuti nella convenzione stipulata il 3 giugno 1953, il Banco di Roma si impegna, a decorrere dal 1° novembre 1963, in deroga a quanto prescritto dall'art. 5 della convenzione suddetta, a versare alla Università degli studi di Roma, per assicurare il trattamento di quiescenza del professore titolare della catterda convenzionata, invece della somma annua di L. 200.000, una somma pari al 20 % del costo medio per il mantenimento di un posto di professore di ruolo che è, attualmente, di L. 3.800.000, impegnandosi ad aumentare tale somma, in base alla predetta percentuale, ogni volta che il suddetto costo dovesse superare, in seguito a provvedimenti legislativi, la suindicata cifra di L. 3.800.000. L'aumento medesimo decorrerà dalla stessa data del provvedimento che ha disposto i miglioramenti economici che hanno fatto superare la predetta somma di L. 3.800.000.

Art. 4.

La presente convenzione aggiuntiva, che è fatta nell'interesse dello Stato e dell'Università di Roma, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo a norma dell'art. 55 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e del decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380.

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me funzionario delegato agli atti e contratti dall'Amministrazione dell'Università di Roma.

Non si dà lettura dei tre allegati perchè le parti, con il mio consenso, vi rinunciano, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Il presente atto consta, escluse le firme, di cinque fogli scritti su nove pagine intere e righe due della decima pagina.

p. *Il Banco di Roma*:

F.to Ugo CESSARI
» Mario VERNONI

Il Rettore dell'Università: F.to Ugo PAPI

L'Ufficiale rogante: F.to Francesco RUGGERI

Si dichiara che la presente copia è conforme all'originale debitamente firmato a termini di legge e che si rilascia ad uso amministrativo.

Roma, 29 settembre 1962

L'ufficiale rogante: dott. Francesco RUGGERI

Eseguita registrazione, al 1° Ufficio registro atti pubblici di Roma, il 1° ottobre 1962 al n. 2377, mod. 71/ME, volume 205. Esatte lire gratis. — *Il capo ufficio*: (firma illeggibile).

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Abbuono del diritto erariale speciale di L. 1000 per l'alcole metilico nazionale denaturato impiegato nella fabbricazione della esametiltetramina destinata all'esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, che mantiene lo sgravio dell'imposta di fabbricazione e stabilisce un diritto erariale di lire 1000 per ettanidro di alcole denaturato;

Visto l'art. 9 del predetto decreto-legge n. 1200, che autorizza il Ministro per le finanze a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione della esametiltetramina è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale di L. 1000 sull'alcole metilico nazionale denaturato, impiegato nella preparazione del detto prodotto.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione della esametiltetramina con impiego di alcole metilico denaturato, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole metilico denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale sull'alcole metilico nazionale impiegato nella fabbricazione della esametiltetramina esportata con bolletta mod. A/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6155)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1962.

Abbuono del diritto erariale speciale di L. 1000 per l'alcole metilico nazionale denaturato impiegato nella fabbricazione della formaldeide destinata alla esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, numero 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388, che mantiene lo sgravio dell'imposta di fabbricazione e stabilisce un diritto erariale di lire 1000 per ogni ettanidro di alcole denaturato;

Visto l'art. 9 del predetto decreto-legge n. 1200, che autorizza il Ministro per le finanze a consentire la concessione dell'abbuono dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli alcoli impiegati, sotto vigilanza finanziaria, nella fabbricazione di prodotti destinati alla esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'industria della fabbricazione della formaldeide è ammessa a fruire, all'esportazione, dell'abbuono del diritto erariale speciale di L. 1000 sull'alcole metilico nazionale denaturato, impiegato nella preparazione del detto prodotto.

Art. 2.

Le operazioni per la preparazione della formaldeide con impiego di alcole metilico denaturato, in regime di abbuono, sono sottoposte a vigilanza fiscale.

L'Amministrazione finanziaria può eseguire esperimenti di fabbricazione, con spese a carico delle ditte interessate, per accertare il consumo medio di alcole metilico denaturato per ogni unità di prodotto.

Art. 3.

Lo scarico del diritto erariale speciale sull'alcole metilico nazionale impiegato nella fabbricazione della formaldeide esportata con bolletta mod. A/55, sarà effettuato con le modalità in vigore per l'esportazione in regime di abbuono, dei prodotti contenenti alcole.

Roma, addì 16 aprile 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(6156)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo di Antonio Pacinotti nel cinquantenario della morte.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, la emissione di un francobollo commemorativo di Antonio Pacinotti nel cinquantenario della sua morte;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo di cui alle premesse è emesso in due valori, nei tagli da L. 30 e 70.

Detti valori sono stampati in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata; formato carta: mm. 24 × 40, formato stampa: mm. 21 × 37; la perforatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri; la filigrana è costituita da piccole stelline a cinque punte disposte a tappeto su tutto il foglio francobolli; colori: il valore da L. 30 ha lo schema della dinamo in nero e la cornice in rosso; il valore da L. 70 ha lo schema della dinamo in nero e la cornice in azzurro; tiratura: rispettivamente 8 e 5 milioni di esemplari.

La vignetta, identica per i due valori, è disposta sul lato lungo del formato e rappresenta lo schema della dinamo ad anello costruita nel 1864, inquadrato da una cornice monocroma. Le leggende sono impresse in negativo nella cornice. Nel lato superiore figurano le date della nascita e della morte e il nome del fisico: « 1841 ANTONIO PACINOTTI - 1912 ». Nel lato inferiore: « LIRE POSTE ITALIANE » ed il valore.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 giugno 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1962
Registro n. 29 Uff. risc. poste e telec., foglio n. 289. — LAMIA

(6124)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1962.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli commemorativi di Santa Caterina da Siena nel quinto centenario della canonizzazione.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1962, n. 108, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'emissione di una serie di francobolli commemorativi di Santa Caterina da Siena in occasione delle celebrazioni per il quinto centenario della sua canonizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e 70.

Il francobollo da L. 30 è stampato in rotocalco su carta bianca liscia filigranata in chiaro a tappeto di stelle. La vignetta, che poggia sul lato corto del formato, riproduce un particolare del ritratto della Santa dipinto dal pittore Andrea Vanni nella Chiesa di San Domenico in Siena. La dizione « S. CATERINA DA SIENA » è nella parte alta della vignetta, stampata in carattere gotico negativa. La dizione « POSTE ITALIANE » e il valore « L. 30 » sono stampati a giorno nella base del francobollo fuori della vignetta. Colore: bruno violaceo. Tiratura: 8 milioni di esemplari.

Il francobollo da L. 70 è stampato in rotocalco (cornice) e calcografia (immagine e testi) su carta bianca liscia non filigranata. La vignetta, che poggia sul lato corto del formato ed è racchiusa in una cornicetta a piccoli rombi continui, riprodure una xilografia di autore ignoto del secolo XV, raffigurante la Santa col manto aperto, degli oranti inginocchiati e due cherubini che sorreggono la sua corona. Le leggende sono

stampate sul fondo bianco della carta. La dizione « S. CATERINA DA SIENA » è in alto dentro la vignetta, in carattere gotico; la leggenda « POSTE ITALIANE » ed il valore « L. 70 » sono stampati a giorno, nella base del francobollo, fuori della vignetta. Colori: cornice in rosso, immagine e leggende in nero. Tiratura: 5 milioni di esemplari.

Il formato carta dei due francobolli: mm. 24 x 40; il formato stampa: mm. 21 x 37; dentellatura: n. 14 dentelli su due centimetri.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1963 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1964.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 giugno 1962

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
CORBELLINI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1962
Registro n. 29 Ufficio riscontro poste e telec. foglio n. 288

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1962.

Concessione al comune di Tolmezzo di un contributo per l'ampliamento della sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO E PER IL TESORO

Vista l'istanza con la quale il comune di Tolmezzo chiede la concessione, a termini dell'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, di un contributo di L. 7.350.000 pari alla metà della spesa prevista per l'ampliamento della sede degli uffici giudiziari;

Vista la deliberazione consiliare n. 60 in data 31 maggio 1961 del comune di Tolmezzo, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 16 giugno 1961;

Visti il progetto, il preventivo di spesa e gli atti allegati dai quali risulta che la spesa complessiva prevista per l'esecuzione delle opere di cui sopra sarà di L. 14.700.000;

Considerato che alla parte della spesa non coperta dal contributo il Comune farà fronte con un mutuo da contrarre con la Cassa depositi e prestiti;

Visto l'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622;

Ritenuto che è necessario ampliare la sede degli uffici giudiziari di Tolmezzo, al fine di rendere l'edificio pienamente idoneo all'uso cui è destinato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'ampliamento della sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato e approvato, a firma dell'ingegnere Gianni Rinoldi, è concesso al comune di Tolmezzo un contributo, da prelevarsi sulla somma stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dell'art. 61 della legge 24 luglio 1959, n. 622, nella misura di L. 7.350.000 pari alla metà della spesa complessiva preventivata.

Art. 2.

Il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà al comune di Tolmezzo il contributo predetto dietro esibizione di regolari stati di avanzamento dei lavori, in ragione della metà del loro ammontare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1962

Il Ministro per la grazia e giustizia
BOSCO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1962
Registro n. 10 Grazia e giustizia, foglio n. 163. — GALLUCCI

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1962.

Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Novara ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da esso gestito.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 giugno 1927 e 26 luglio 1927, con i quali fu autorizzata la continuazione dell'esercizio del Magazzino generale del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Novara;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 1949, con il quale fu confermata al Consorzio agrario provinciale di Novara la suddetta autorizzazione;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1955, con cui venne autorizzato l'ampliamento della sede principale del predetto Magazzino generale, sita in Novara, via Bartolino da Novara;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 1962, con la quale il Consorzio agrario provinciale di Novara chiede di poter ampliare nuovamente gli impianti della sede principale del Magazzino generale, con un capannone di recente costruzione, della superficie totale coperta di mq. 6400 circa;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della richiesta espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara con la deliberazione n. 106 dell'11 aprile 1962;

Vista, altresì, la deliberazione n. 167, del 13 giugno 1962, con la quale la suddetta Camera propone

di elevare a L. 5.000.000 (cinquemilioni) l'importo del deposito cauzionale per l'esercizio del Magazzino generale, già determinato in L. 4.000.000 (quattromilioni);

Decreta:

Art 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Novara è autorizzato ad ampliare la sede principale del Magazzino generale da esso gestito, sita in Novara, via Bartolino da Novara, con un nuovo capannone della superficie totale coperta di mq. 6400 circa, meglio descritto nella relazione tecnica e nelle planimetrie allegate alla istanza dello stesso Consorzio, di cui alle premesse.

Per le operazioni di deposito nel predetto capannone si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il Magazzino generale.

Art. 2.

L'importo del deposito cauzionale per l'esercizio del suindicato Magazzino generale, già determinato in lire 4.000.000 (quattromilioni), è elevato a L. 5.000.000 (cinquemilioni).

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Novara è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6120).

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 1,60%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Forlì sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1962.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1963.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1963, presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti;

Decreta:

Art. 1

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti è autorizzata ad esigere per l'anno 1963, è stabilita nella misura di L. 2,80%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1963 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Rieti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6159)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Henri Crener, Console generale del Belgio a Napoli.

(6131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Siena è vacante la cattedra di « Clinica delle malattie nervose e mentali », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6230)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 ottobre 1962 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 17 novembre 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Giannone Luigi, residente nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno.

(6147)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca di divieto di caccia e uccellagione

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1962, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto ministeriale 27 dicembre 1957, nella zona di Albettone località Val del Buso (Vicenza), della superficie di ettari 500 circa, delimitati dai confini indicati nel sopracitato decreto, viene revocato.

(6148)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 202

Corso dei cambi del 26 ottobre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,62	620,62	620,61	620,60	620,60	620,64	620,60	620,65	620,66	620,60
$ Can.	576,55	576,50	576,75	576,625	575,70	576,60	576,59	576,50	576,60	576,50
Fr. Sv.	143,84	143,83	143,82	143,84	143,75	143,83	143,825	143,80	143,83	143,82
Kr. D	89,63	89,63	89,65	89,64	89,55	89,64	89,64	89,65	89,65	89,65
Kr. N.	86,77	86,77	86,78	86,77	86,70	86,79	86,78	86,80	86,79	86,80
Kr. Sv.	120,46	120,46	120,4875	120,49	120,25	120,48	120,46	120,45	120,49	120,48
Fol.	172,14	172,11	172,10	172,04	172,10	172,11	172,07	172,15	172,11	172,10
Fr. B.	12,47	12,472	12,475	12,4725	12,465	12,47	12,4715	12,48	12,47	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,66	126,66	126,665	126,62	126,67	126,655	126,70	126,67	126,67
Lst.	1738,31	1738,35	1738,20	1738,25	1737,75	1738,64	1738,30	1738,75	1738,77	1738,35
Dm. occ.	154,77	154,77	154,78	154,825	154,79	154,78	154,77	154,75	154,74	154,80
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,03	24,0375	24,045	24,04	24,032	24,05	24,04	24,045
Escudo Port.	21,68	21,68	21,72	21,695	21,60	21,68	21,67	21,70	21,69	21,68

Media dei titoli del 26 ottobre 1962

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	105,775
Redimibile 3,50 % 1934	92,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,725
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,925
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 ottobre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,607
1 Franco svizzero	143,832
1 Corona danese	89,64
1 Corona norvegese	86,775
1 Corona svedese	120,475
1 Fiorino olandese	172,055
1 Franco belga	12,472
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1738,275
1 Marco germanico	154,797
1 Scellino austriaco	24,033
1 Escudo port.	21,682

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Plinio Marini », con sede in Brescia, sono prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1963.

(6016)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Lavoratori INA-Casa », con sede in Volta Bresciana (Brescia) sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1963.

(6017)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 29 settembre 1962, i poteri conferiti al rag. Paolo Rubagotti, commissario governativo della Società cooperativa edilizia « Atlantide », con sede in Brescia, sono stati prorogati dal 30 settembre 1962 al 31 gennaio 1962.

(6018)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Gli interessi di cui all'art. 6 della legge 15 marzo 1956, n. 156, relativi all'indennità corrisposta per i terreni siti in agro del comune di Cutro (Catanzaro) espropriati in forza del decreto presidenziale 18 dicembre 1951, n. 1411 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 299 del 31 dicembre 1951, supplemento ordinario n. 1) nei confronti della ditta ARTURI Raffaele fu Francesco e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, sono determinati in L. 36.195 (lire trentaseimilacentonovantacinque).

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso, ai sensi dell'art. 5, comma primo, della citata legge n. 156:

Errata

foglio n. 11, particella 36, Ha. 3.65.00, Reddito dominicale L. 90.000.

Corrige

foglio n. 11, particella 36-*b*, Ha. 3.64.70, Reddito dominicale L. 1312,92 (1).

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento, previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1) Dati desunti dal tipo di frazionamento mod. 51, numero 15300 del 2 aprile 1960, rilasciato dall'U.T.E. di Catanzaro.

(5379)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorsi a posti di operaio specializzato (1ª categoria) in prova presso la Zecca con le seguenti qualifiche: due posti di montatore aggiustatore; due posti di fresatore; due posti di pesatore e verificatore di monete; un posto di fonditore e staffatore a mano; un posto di meccanico; un posto di tempratore; un posto di rettificatore ed affilatore di precisione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, relativo alla nuova pianta organica degli operai della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati della Zecca;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio di 1ª categoria specializzato in prova (coefficiente 167) presso la Zecca, con le qualifiche contemplate nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67:

1) concorso a due posti di montatore aggiustatore;
2) concorso a due posti di fresatore;
3) concorso a due posti di pesatore e verificatore di monete;
4) concorso a un posto di fonditore e staffatore a mano;
5) concorso a un posto di meccanico;
6) concorso a un posto di tempratore;
7) concorso a un posto di rettificatore ed affilatore di precisione.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito di licenza elementare;
2) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi dell'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine e che in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, e alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

g) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è inoltre elevato ad anni 45:

i) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, per i mutilati ed invalidi per servizio e per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella « A » allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella « B » allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

Il limite massimo di età è infine elevato:

l) di due anni per i candidati che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

m) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *l*) si cumula con quella di cui alla lettera *m*) ed entrambe con quelle di cui alla lettera *a*); purchè non si superino complessivamente i 40 anni di età.

L'elevazione di cui alle lettere da *b*) a *h*) e di cui alla lettera *i*) assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano operai di ruolo dello Stato e che siano in possesso degli altri necessari requisiti, nonchè per i candidati già salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale;

3) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) avere il godimento dei diritti politici;

5) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

6) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi ai presenti concorsi, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti, ed alla visita medica di cui al successivo art. 5 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alle qualifiche dei posti messi a concorso;

7) aver esercitato le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno tre anni anche se in più periodi non continuativi ed in più stabilimenti. Tale requisito sarà ritenuto valido solo se chiaramente risultante dal libretto di lavoro o dal documento sostitutivo del libretto stesso, di cui al successivo art. 3;

8) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

9) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Non possono essere ammessi ai concorsi coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Ai concorsi non sono ammesse le donne.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dai concorsi con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca di Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di avere prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, ove prestano servizio.

Per partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovranno essere prodotte distinte domande.

Unitamente alla domanda di ammissione ai concorsi gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) il libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero l'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro, ovvero un estratto, rilasciato da notaio, di uno dei predetti documenti. Nel caso che venga presentato l'estratto notarile del libretto di lavoro o dell'attestato sostitutivo del libretto medesimo, esso estratto deve almeno contenere le seguenti indicazioni:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio con l'indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè, ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, da cui, oltre il periodo di permanenza risulti esplicitamente la qualifica o categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli o documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Gli aspiranti, operai in servizio presso stabilimenti meccanici dello Stato, possono produrre, in luogo del documento di cui al punto 1), copia del foglio matricolare civile in bollo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nel precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata con successivo decreto la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un altro medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato col citato regio decreto n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 6.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, saranno nominate con successivo decreto le Commissioni giudicatrici, le quali, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dell'art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, saranno composte dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 7.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritto dall'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sarà accertato con la esecuzione di una prova d'arte per ciascun concorso che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova d'arte saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 8.

Le prove d'arte dei concorsi si svolgeranno in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolgerà la visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere e del giorno, ora e luogo in cui saranno tenute le prove d'arte.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi alla visita medica e per sostenere la prova d'arte, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza delle Commissioni di cui al precedente art. 6 le quali esprimeranno, con appositi verbali, il proprio giudizio sulla idoneità professionale dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria di ciascun concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine, i candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire alla direzione della Zecca, entro il termine perentorio di giorni 20 che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza.

In particolare, i candidati ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100. Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile. In questa categoria rientrano gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92. Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante il certificato in bollo mod. 69-*ter*, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dei territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I candidati che intendono far valere le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica di ciascun concorso un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 10.

La graduatoria di ciascun concorso indetto col presente decreto sarà approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati al primo e al secondo posto nelle rispettive graduatorie saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei prescritti requisiti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla Direzione della Zecca non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel precedente art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per il candidato che abbia prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche il candidato che sia stato riformato, dopo la sua presentazione alle armi, è tenuto a produrre uno dei suddetti documenti

b) per il candidato che sia stato dichiarato « abile arruolato » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbia ancora prestato o non debba prestare servizio militare:

1) se assegnato in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnato in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per il candidato che sia stato dichiarato riformato o rivedibile dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidato assegnato alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidato assegnato alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per il candidato infine che non sia stato ancora sottoposto a giudizio del Consiglio di Leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione dell'aspirante non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che l'interessato godeva del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibisca un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la sua iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dell'attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 12.

I vincitori dei concorsi, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Al termine del suddetto periodo di prova, i vincitori medesimi saranno nominati in ruolo previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, in caso di giudizio sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coeffciente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Art. 14.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 settembre 1962

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1962
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 291.

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200.

Alla Direzione della Zecca, via Principe Umberto, n. 4 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome .
nato a (provincia di .)
il (giorno, mese ed anno) .. domiciliato
in (provincia di .)
via n. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a due posti o a un posto di operaio di 1ª categoria specializzato (coefficiente 167) in prova presso codesta Zecca, con la qualifica di (indicare a quale dei sette concorsi si intende partecipare).

Fa presente (solo per coloro che, avendo superato il 35° anno di età, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto .
(indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il titolo di studio di . presso
di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici), di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso a suo carico (indicare in caso contrario le cóndanne penali riportate o i motivi di procedimenti penali in corso).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara
(secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso
di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di (ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato la propria opera presso gli stabilimenti meccanici:
(indicare con chiarezza la denominazione degli stabilimenti, il loro indirizzo, nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo:

Si allegano i seguenti documenti
(indicare i documenti che, a norma dell'art. 3 del presente bando di concorso, i candidati sono obbligati a presentare unitamente alla domanda).

Data .

Firma (1) . . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(5941)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO

Concorso per l'assegnazione di quaranta borse di studio per un corso post-universitario di specializzazione per il commercio con l'estero.

Art. 1.

Su incarico del Ministero del commercio con l'estero e con il contributo finanziario dallo stesso accordato, è stato istituito presso l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), Roma, un « corso post-universitario di specializzazione per il commercio con l'estero ».

Art. 2.

Il corso mira a facilitare la formazione di quadri direttivi specializzati nel commercio estero e più particolarmente nel commercio di esportazione. A tal fine si propone di fornire ai giovani, in possesso di diploma di laurea, la conoscenza delle nozioni indispensabili per operare in questo campo secondo finalità private o pubbliche.

Art. 3.

Il corso si svolgerà presso la sede dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) in Roma, via Liszt (E.U.R.).

Esso avrà la durata di cinque mesi. Le lezioni avranno inizio il 15 gennaio 1963 e termineranno il 15 giugno 1963. I colloqui finali avranno luogo nella seconda quindicina del mese di giugno 1963.

Art. 4.

Il corso ha finalità eminentemente pratiche: tende ad avviare alla conoscenza specifica ed approfondita della politica e della tecnica inerenti agli scambi con l'estero nonchè dei sistemi di ricerca e di sviluppo delle vendite sui diversi mercati esteri.

Il programma di insegnamento comprende, innanzi tutto, una serie di « corsi generali » su sistemi e problemi degli scambi internazionali e sulle tecniche attinenti al commercio estero, una serie di « corsi monografici » su argomenti specifici di particolare interesse e dei « corsi integrativi » su principi fondamentali delle scienze economiche.

I « corsi generali » vertono sulle seguenti materie:

A) *Fondamenti e problemi generali degli scambi internazionali*:

1) i sistemi di politica economica e finanziaria la politica degli scambi internazionali il commercio estero come fattore di sviluppo dell'economia italiana i problemi del commercio mondiale;

2) la cooperazione economica e finanziaria sul piano internazionale ed i suoi organismi;

3) la politica italiana degli scambi internazionali caratteristiche della bilancia commerciale e della bilancia dei pagamenti dell'Italia. Gli organi del commercio estero italiano gli enti ed i servizi pubblici per lo sviluppo delle esportazioni.

B) *Tecniche del commercio internazionale*:

4) tecnica commerciale ed organizzazione aziendale per il commercio estero;

5) tecnica degli scambi con l'estero;

6) tecnica delle ricerche di mercato nel commercio estero.

Le parti più importanti dei « corsi generali » saranno sviluppate in una serie di « corsi monografici » che estenderanno ed approfondiranno la conoscenza di quegli argomenti specifici di maggiore interesse che nei corsi generali saranno trattati in una visione più ampia.

Sono inoltre previsti dei « corsi integrativi » — obbligatori solo per i laureati in discipline diverse da quelle economiche — intesi a fornire un quadro delle nozioni fondamentali di talune materie generali, e corsi di lingue estere.

Viene reso obbligatorio lo studio di due fra le lingue estere più comunemente usate nei rapporti internazionali. L'impostazione di detti corsi linguistici terrà conto delle particolari esigenze delle attività commerciali.

Il programma del corso sarà infine completato da esercitazioni pratiche, nonchè da conversazioni, seminari, visite a uffici pubblici e privati, a stabilimenti industriali ed a compagnie commerciali.

In linea generale saranno tenute quattro ore di insegnamento al mattino e due ore di esercitazioni pratiche al pomeriggio. L'orario relativo verrà successivamente precisato. Le lezioni saranno tenute sia da docenti universitari che da esperti.

Art. 5.

Tutti gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e non saranno ammessi ai colloqui finali se tale frequenza non avrà raggiunto almeno i nove decimi delle lezioni impartite durante il corso.

Alla fine del corso, e più precisamente nella seconda quindicina di giugno 1963, i partecipanti dovranno sostenere colloqui finali, secondo le modalità che verranno tempestivamente comunicate.

Ai partecipanti che avranno sostenuto con esito favorevole i predetti colloqui finali verrà rilasciato un attestato.

L'Istituto si riserva la facoltà di utilizzare, nei propri servizi in Italia ed all'estero, coloro che avranno superato favorevolmente detti colloqui.

Art. 6.

Al corso non potranno essere ammessi più di quaranta laureati. Per l'ammissione al corso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea, conseguito in una Università degli studi o Istituto superiore della Repubblica Italiana, in economia e commercio, scienze economico-marittime, giurisprudenza, scienze statistiche ed attuariali, scienze politiche, scienze agrarie, chimica, ingegneria, fisica;

b) cittadinanza italiana;

c) godimento dei diritti politici;

d) età non superiore ai 30 anni;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

f) aver superato, con esito favorevole, il colloquio di cui all'articolo seguente:

I requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere posseduti e riferiti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 7.

Gli aspiranti al corso saranno sottoposti ad un colloquio di carattere generale inteso a fornire elementi di valutazione in ordine alla loro ammissione al corso stesso.

Il colloquio avrà luogo avanti una Commissione nominata con successivo provvedimento dal presidente dell'I.C.E., in Roma, presso la sede dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero. I candidati vi saranno invitati mediante comunicazione individuale che perverrà loro almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Art. 8.

La Commissione di cui all'art. 7 provvederà all'esame delle domande, dei documenti e dei titoli di valutazione, nonchè alla formazione della graduatoria da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo dell'I.C.E., al cui giudizio insindacabile è riservata la decisione per l'ammissione al corso dei primi quaranta candidati.

Art. 9.

Coloro che saranno ammessi al corso fruiranno, per la durata dello stesso, di una borsa di studio nella misura mensile di L. 70.000 per i non residenti a Roma e di L. 40.000 per i residenti a Roma. Detti importi sono da considerarsi al lordo delle ritenute erariali.

Il presidente dell'I.C.E., su proposta del Consiglio dei docenti, potrà disporre la riduzione a metà o la sospensione del pagamento delle quote giornaliere — per un massimo di giorni quindici — dell'importo fissato per la borsa di studio nei confronti di quei candidati che, senza giustificato motivo non frequenteranno regolarmente le lezioni o non osserveranno condotta regolare durante lo svolgimento del corso.

Nei casi più gravi, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo dell'I.C.E., su proposta del presidente dell'Istituto potrà essere disposto l'allontanamento del candidato, con la esclusione dal corso e la revoca della concessione della borsa di studio.

Art. 10.

Le domande di partecipazione al corso e alle relative borse di studio stesso dovranno essere redatte in carta bollata da L. 100 ed indirizzate al presidente dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.). Esse dovranno pervenire all'Istituto nel termine di trenta giorni dalla data della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al proprio nome e cognome:

a) il luogo e la data di nascita;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere nel pieno godimento dei diritti politici;

d) di essere in possesso del titolo di studio richiesto, l'Università che lo ha rilasciato, la data in cui il titolo stesso è stato conseguito ed il voto di laurea;

e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

f) le lingue estere conosciute;

g) gli eventuali servizi prestati presso Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o aziende private e le cause di eventuale risoluzione dei predetti rapporti di lavoro;

h) gli eventuali altri titoli di valutazione dei quali sono in possesso;

i) la precisa indicazione del recapito degli aspiranti, i quali hanno l'obbligo di comunicare all'Istituto le eventuali variazioni nel recapito stesso.

La firma, in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, ovvero dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero del capo dell'Amministrazione pubblica presso cui l'aspirante stesso si trova in servizio.

Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto, dal quale risulti il voto di laurea;

2) certificato generale del casellario giudiziario;

3) certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica;

4) documento dal quale risulti la posizione dell'aspirante rispetto agli obblighi militari;

5) documentazione attestante gli eventuali servizi e titoli di valutazione di cui alle lettere *g*) ed *h*) in precedenza indicate.

L'Istituto si riserva di richiedere successivamente ai candidati tutti gli altri documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta bollata e debitamente autenticati.

E' in facoltà dell'aspirante di esibire quella ulteriore documentazione da esso ritenuta utile.

Le domande incomplete di documentazione o che perverranno all'Istituto oltre il termine prescritto non saranno prese in considerazione.

Roma, addì 12 ottobre 1962

Il presidente: DALL'OGLIO

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Istituto nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.) - Roma, via Liszt, 21 (E.U.R.).

(6057)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso per il reclutamento di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 1961, registro n. 49, foglio n. 168, col quale è stato indetto un concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo;

Ravvisata le necessità di fissare il giorno in cui dovrà aver luogo la prova scritta del concorso di cui sopra:

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso per il reclutamento ordinario di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1961, citato nelle premesse, avrà luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il giorno 15 novembre 1962.

Roma, addì 24 ottobre 1962

p. *Il Ministro*: PELIZZO

(6186)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centoundici posti di vice perito tecnico industriale, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1959.

Le prove scritte del concorso in epigrafe avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre p. v.

(6214)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ISTITUTO SUPERIORE DI ODONTOIATRIA « G. EASTMAN »

Aumento dei posti messi a concorso per aiuto del ruolo sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman ».

IL PRESIDENTE

Visto il bando di concorso del 20 dicembre 1961 per il conferimento di cinque posti di aiuto nel ruolo sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1962;

Vista la deliberazione del Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, in data 31 luglio 1962, con la quale, in seguito a vacanza, si è reso disponibile un altro posto di aiuto;

Dispone

Il numero dei posti messi a concorso con delibera presidenziale in data 20 dicembre 1961 per il conferimento di posti di aiuto nel ruolo sanitario dell'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman », è elevato da cinque a sei.

Il termine per la presentazione delle domande, già fissato nel precedente bando per il giorno 31 maggio c. a., è stabilito a giorni 30 dalla data della pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 settembre 1962

Il presidente: PUNTONI

(6190)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, nonchè di quella dei vincitori e dei dichiarati idonei nel concorso riservato per titoli a centodieci posti di vice segretario e segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella parte 2ª del Bollettino ufficiale n. 36, in data 6 settembre 1962, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 marzo 1962, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1962, registro n. 37, foglio n. 355, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso riservato per titoli a centodieci posti di vice segretario e segretario aggiunto nel ruolo della carriera di concetto del personale amministrativo dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 2 dicembre 1958.

(6196)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo gestione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 agosto 1962.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1958, n. 2716, concernente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1961, n. 336, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di capo gestione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie delibere:

n. 96/P.2.1.1., del 6 novembre 1961, n. 156/P.2.1.1., del 18 gennaio 1962 e n. 10/P.2.1.1. del 12 settembre 1962, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso sopra citato;

n. 228/P.2.1.1., del 15 maggio 1962 e n. 242/P.2.1.1. del 25 giugno 1962, con le quali è stata nominata una Sottocommissione, in considerazione del numero dei candidati presenti alle prove scritte;

Delibera:

L'ispettore capo Iacurto dott. Americo è nominato membro della Sottocommissione esaminatrice del concorso a duecento posti di capo gestione, citato nelle premesse, in sostituzione dell'ispettore capo superiore Amati dott. Mario, il quale, per ragioni di servizio, ha rinunciato all'incarico.

Roma, addì 15 ottobre 1962

Il direttore geenrale: RISSONE

(6151)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli Archivi notarili, indetto il 22 settembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si comunica che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia 15 ottobre 1962, n. 19, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a trentanove posti di vice segretario in prova degli Archivi notarili, indetto il 22 settembre 1961.

(6203)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9 del mese di settembre 1962 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 25 giugno 1962, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 329, che approva la graduatoria di merito, nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esami a sette posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto dell'11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 153, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 10 novembre 1961.

(6171)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9 del mese di settembre 1962 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 17, che approva la graduatoria di merito nonchè quella dei vincitori e dei dichiarati idonei del concorso per esami a dieci posti di assistente sanitaria di 3ª classe in prova nella carriera di concetto delle assistenti sanitarie del Ministero della sanità, indetto con decreto dell'11 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 105, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 dell'8 novembre 1961.

(6172)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9 del mese di settembre 1962 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 16, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a venti posti di medico provinciale di 2ª classe in prova nella carriera direttiva dei medici provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto del 7 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1961, registro n. 2 Sanità, foglio n. 106, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 dell'11 novembre 1961.

(6173)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità.

Ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nella dispensa n. 9 del mese di settembre 1962 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, è stato pubblicato il decreto ministeriale del 16 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1962, registro n. 6 Sanità, foglio n. 18, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di farmacista di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei farmacisti del Ministero della sanità, indetto con decreto del 7 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 161, registro n. 2 Sanità, foglio n. 77, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 9 novembre 1961.

(6174)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Brindisi.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 387 del 28 agosto 1959, con il quale è stato bandito un pubblico concorso ad un posto di veterinario comunale vacante nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1958;

Ritenuta la necessità di procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Vista la terna proposta dal Comune interessato;

Vista la terna proposta dall'Ordine dei veterinari della provincia di Brindisi;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice per il conferimento del posto di veterinario comunale vacante in San Michele Salentino della provincia di Brindisi, è costitutita come segue:

Presidente:

Brancia dott. Gaetano, vice prefetto.

Componenti:

Bianchi prof. Carlo, docente di clinica medica veterinaria;

Martini prof. Igino, docente di malattie infettive;

Battaglini dott. Ugo, veterinario provinciale capo;

Vito dott. Leo, veterinario condotto.

Segretario:

Zecchino dott. Giulio, consigliere di 1a classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del veterinario provinciale di Brindisi.

Brindisi, addì 17 ottobre 1962

Il veterinario provinciale: BATTAGLINI

(6138)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 11552, in data 16 maggio 1958, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Asti al 30 novembre 1957;

Visto il decreto n. 9288 San., in data 22 aprile 1961, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso, successivamente modificato con decreto pari numero in data 22 dicembre 1961;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e la graduatoria di merito formulata dalla stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Ferrero Alfiero	punti	51,450	su 100
2. Garibaldi Valerio	»	51,000	»
3. Ottino Carlo	»	50,290	
4. Grappiolo Alessandro	»	49,500	»
5. Cosseta Luigi	»	49,340	»
6. Prando Terenzio	»	48,200	»
7. Valentino Secondo	»	48,200	»
8. Massobrio Francesco	»	45,970	»
9. Molà Onorato	»	45,840	»
10. Damiano Adriano	»	45,770	»
11. Del Monte Riccardo	»	44,030	»
12. Comba Teresio	»	44,010	»
13. Cassardo Luciano	»	43,370	»
14. Amosso Enrico	»	42,110	»
15. Fiori Luigi	»	41,000	»
16. Riccobaldi Mario	»	39,570	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 ottobre 1962

Il medico provinciale: CERRITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2241 San. in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Asti al 30 novembre 1957;

Viste le indicazioni delle sedi, per ordine di preferenza, fatte dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le relative successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco segnate:

1) Ferrero dott. Alfiero, Consorzio Vesime-San Giorgio Scarampi;

2) Garibaldi dott. Valerio, Montegrosso d'Asti;

3) Ottino dott. Carlo, Castelnuovo Don Bosco 1a;

4) Grappiolo dott. Alessandro, Asti 8a (frazioni Sessant-Seravalle-Mombarone-Valmairone).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 13 ottobre 1962

Il medico provinciale: CERRITO

(6140)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.